

Circol@re nr. 18 del 19 giugno 2017

I contribuenti forfetari e LE OPERAZIONI CON L'ESTERO

a cura del dott. Filippo CARLIN e della dott.ssa Annalisa TESSARIN

*I contribuenti forfetari che effettuano operazioni con soggetti non residenti (in ambito comunitario o extra-comunitario) devono applicare le ordinarie regole della territorialità IVA, in luogo del regime di franchigia agli stessi riservato. Con riferimento alle operazioni in ambito UE, ciò si traduce nell'obbligo di iscrizione al VIES e di presentazione dei modelli INTRASTAT. Tuttavia, nel caso di **acquisti in ambito UE**, la normativa fiscale prevede delle eccezioni se si tratta di **acquisti di beni**.*

Prima di procedere all'effettuazione di operazioni con l'estero è sempre consigliato chiedere informazioni al proprio consulente onde evitare brutte sorprese!

Quali sono i paesi dell'ambito comunitario?

I paesi dell'ambito comunitario sono attualmente 28:

- | | |
|-------------|-------------------|
| ✓ Austria | ✓ Lituania |
| ✓ Belgio | ✓ Lussemburgo |
| ✓ Bulgaria | ✓ Malta |
| ✓ Cipro | ✓ Paesi Bassi |
| ✓ Croazia | ✓ Polonia |
| ✓ Danimarca | ✓ Portogallo |
| ✓ Estonia | ✓ Regno Unito |
| ✓ Finlandia | ✓ Repubblica ceca |
| ✓ Francia | ✓ Romania |
| ✓ Germania | ✓ Slovacchia |
| ✓ Grecia | ✓ Slovenia |
| ✓ Irlanda | ✓ Spagna |
| ✓ Italia | ✓ Svezia |
| ✓ Lettonia | ✓ Ungheria |

Acquisti di beni in ambito comunitario: le cose da sapere prima di effettuare operazioni


Nel caso il contribuente forfetario effettui operazioni di acquisto/cessione di beni in ambito comunitario, è applicabile l'art. 38, comma 5, lett. c), DL n. 331/93 ai sensi del quale **non costituiscono acquisti intraUE gli acquisti effettuati "se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato"**.

Di conseguenza:

- ✓ **fintanto che l'ammontare degli acquisti di beni non è superiore a € 10.000 non si ha un acquisto intraUE.** In tal caso, l'imposta è **applicata** dal cedente UE nel proprio Stato. Il contribuente forfetario non dovrà essere preventivamente iscritto al VIES e presentare i modd. INTRA. Il contribuente deve informare il proprio fornitore UE riguardo l'applicazione in fattura dell'aliquota IVA del proprio paese.

- ✓ **In caso di superamento del limite di 10.000 si configura un acquisto intraUE.** In tal caso, il contribuente forfetario dovrà:
 - essere preventivamente iscritto al VIES;
 - comunicare al proprio fornitore che si tratta di un'operazione intraUE e quindi di non applicare l'IVA del proprio paese in fattura (la fattura non dovrà recare IVA in quanto l'obbligo di integrazione IVA ricade sull'acquirente);
 - integrare la fattura estera con l'IVA italiana e **versare la relativa IVA entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione in applicazione del reverse charge;**
 - presentare il modello Intra-2 bis.

Schematizzando:



Cessioni di beni in ambito comunitario: le cose da sapere prima di effettuare operazioni

Le cessioni di beni effettuate da un contribuente forfetario in ambito UE, **non sono considerate cessioni intraUE in considerazione del richiamo all'art. 41, comma 2-bis, DL n. 331/93 in base al quale "non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime della franchigia"**.

Nella fattura va riportata l'annotazione "Non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, DL n. 331/93".

Conseguentemente, il contribuente forfetario non dovrà essere preventivamente iscritto al VIES e non deve presentare i modd. INTRA.

Schematizzando:



Servizi resi/ricevuti in ambito comunitario: le cose da sapere prima di effettuare operazioni

Con riferimento alle prestazioni di servizi rese/ricevute in ambito UE, la disciplina IVA del regime forfetario dispone segue:

“i contribuenti forfetari applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633”.

Ciò comporta la verifica delle regole “ordinarie” in materia di territorialità ai servizi resi/ricevuti in ambito UE.

In particolare, in presenza di un servizio “generico”, in applicazione dell’art. 7-ter del DPR N. 633/72 l’operatore italiano dovrà:

- ✓ relativamente ai **servizi resi**:
 - essere preventivamente iscritto al VIES;
 - verificare l’iscrizione al VIES dell’operatore UE;
 - emettere fattura senza addebito dell’IVA riportando nella stessa la dicitura “reverse charge”;
 - presentare il mod. Intra-1 quater;
- ✓ relativamente ai **servizi ricevuti**:
 - essere preventivamente iscritto al VIES;
 - integrare la fattura estera e versare la correlata IVA (entro il 16 del mese successivo) in applicazione del reverse charge;
 - presentare il mod. Intra-2 quater.

Cessioni/acquisti di beni in ambito EXTRA UE: le cose da sapere prima di effettuare operazioni

Per le **operazioni Extra-UE** effettuate in regime forfetario, di **importazione** e di **esportazione** di beni il contribuente soggetto passivo deve osservare le regole previste dal DPR n. 633/72 in tema di importazioni, esportazioni ed operazioni assimilate, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza l’applicazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del DPR n. 633/72, in quanto non è possibile portarsi l’iva in detrazione.

In particolare, in caso di **operazioni estere** in ambito **Extra-UE** si rendono valide le seguenti regole per l’applicazione dell’IVA:

- **importazione di beni**: il contribuente in regime forfetario procede al versamento dell’IVA in [dogana](#) al momento dell’importazione dei beni dall’estero;
- **esportazione di beni**: il contribuente in regime forfetario che procede all’esportazione di beni non deve addebitare l’imposta in fattura.

Prestazioni di servizi rese/acquistate in ambito EXTRA UE: le cose da sapere prima di effettuare operazioni

Nel caso in cui un contribuente in regime forfetario **effettui** una prestazione di servizi nei confronti di un committente avente sede in un paese extracomunitario dovrà rilasciare una fattura **senza addebito di Iva** ai sensi dell'articolo 7-ter del DPR n. 633/72.

Nel caso in cui un contribuente in regime forfetario **riceva** una prestazione di servizi da parte di un soggetto prestatore avente sede in paese extracomunitario, dovrà procedere ad effettuare l'**autofatturazione** per i servizi acquistati.

Il contribuente sarà chiamato a **versare la relativa Iva**, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con modello F24.

--ooOoo--

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

